

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2412)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(TOROS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1976

Attuazione della direttiva comunitaria
sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di recepire nell'ordinamento giuridico nazionale la direttiva del Consiglio delle Comunità europee sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (n. 75/268/CEE).

Com'è noto, la normativa contenuta nella predetta direttiva è volta, sotto certi aspetti, a completare la riforma socio-strutturale dell'agricoltura avviata con le direttive del 17 aprile 1972, nn. 72/159/CEE, 72/160/CEE

e 72/161/CEE, recepite nell'ordinamento giuridico nazionale con la legge 9 maggio 1975, n. 153, tant'è che si parla di una « quarta direttiva ».

In particolare la direttiva n. 75/268/CEE — in adempimento di un preciso disegno politico sancito nella Risoluzione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee del 25 maggio 1971 — tende ad instaurare un regime speciale di aiuti per talune zone in cui il mantenimento di un livello minimo di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

popolazione non sia garantito e sia indispensabile un minimo di attività agricola per la conservazione dell'ambiente naturale.

Da un punto di vista più strettamente giuridico la disciplina recata dalla direttiva numero 75/268/CEE e recepita nel presente disegno di legge si colloca come una normativa speciale rispetto alla precedente normativa — di carattere generale — concernente la riforma dell'agricoltura di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153. Ne consegue che, per lo stesso carattere di « specialità » che contraddistingue la normativa applicativa della cosiddetta « quarta direttiva », la normativa medesima prevale su ogni altra nell'ambito territoriale che ne costituisce l'oggetto.

Per meglio comprendere la portata della direttiva n. 75/268/CEE e per stabilire gli opportuni adattamenti al fine di renderla operante nell'ambito territoriale nazionale, sembra qui opportuno ricordare che la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante « Nuove norme per lo sviluppo della montagna italiana », si è già posta la finalità di promuovere la valorizzazione delle zone montane, attraverso la partecipazione diretta delle popolazioni tramite le comunità montane, cui viene demandato il compito di provvedere direttamente alla predisposizione ed all'attuazione di piani di sviluppo zonali e di piani territoriali dei rispettivi comprensori montani per un loro riequilibrio economico e sociale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali.

È su questa nuova realtà della montagna italiana che si viene ad innestare la direttiva n. 75/268/CEE, dettata appunto dalla esigenza di cogliere, sul piano comunitario, tutta la complessa problematica di particolari territori, caratterizzati da svantaggi fisici e da bassi redditi e minacciati di spopolamento.

Questa complessità di problemi, per l'Italia, si è potuta puntualmente evidenziare e verificare proprio nell'ambito dei territori già classificati montani.

In questi territori, infatti, si sono ritrovate tutte le condizioni e le caratteristiche indicate dalla direttiva n. 75/268/CEE in re-

lazione ad una triplice tipologia di ambiente nonché a differenziati obiettivi e strumenti per il conseguimento di questi ultimi.

In particolare le zone di applicazione della direttiva comprendono:

a) *zone di montagna*, costituite da numero 3.414 comuni o parti di comuni, per una estensione territoriale pari ad ettari 12.444.088, a cui fa riscontro una superficie agricola coltivata o utilizzata (SAU) di ettari 4.855.810, tre quarti dei quali (ettari 3 milioni 600.573) coincidenti con aziende superiori ai tre ettari nei riguardi delle quali trova applicazione la direttiva.

Secondo i fattori assunti a base della delimitazione (*altitudine*: metri 700 per l'Italia settentrionale e centrale e metri 800 per l'Italia meridionale ed insulare; *pendenza*: compresa tra il 15 per cento ed il 20 per cento per l'intero territorio nazionale) una prima zona è stata individuata lungo tutto l'arco alpino italiano, interessando, totalmente o parzialmente, territori di comuni ricadenti nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Una seconda zona di montagna si è sviluppata lungo tutta la dorsale appenninica dall'Emilia-Romagna, attraverso le regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata fino alla Calabria.

Zone di montagna a sé stanti sono state, infine, delimitate in Puglia (promontorio garganico), in Sicilia (parte settentrionale) ed in Sardegna (massiccio centrale).

b) *Zone svantaggiate minacciate di spopolamento*, costituite da n. 563 comuni per una estensione territoriale pari ad ettari 3 milioni 221.294, a cui fa riscontro una superficie agricola coltivata o utilizzata (SAU) di ettari 2.033.405, oltre il 50 per cento dei quali (ettari 1.088.018) coincidenti con aziende superiori ai 3 ettari.

Tali zone ricadono nelle regioni dell'Italia centro-meridionale ed insulare, collocandosi praticamente in prosecuzione delle zone di montagna precedentemente delimitate e delle quali conservano, in assenza di requisiti

di carattere fisico, strette analogie in fatto di depressione socio-economica.

Per delimitare tali zone, si è tenuto conto delle seguenti caratteristiche:

Terre povere. Questa caratteristica si è ritenuta soddisfatta per quelle zone ricadenti nell'Italia centrale in cui la superficie foraggera è risultata pari o superiore al 50 per cento della SAU. Nelle zone ricadenti nell'Italia meridionale ed insulare concorre, invece, la resa del frumento in misura non superiore ai due terzi della media nazionale, quando la superficie foraggera scende al di sotto del 50 per cento.

Risultati economici inferiori alla media. Questa caratteristica si è ritenuta soddisfatta con il riferimento al carico di bestiame (UBA) per ettaro, quando detto carico non supera i due terzi della media nazionale (0,98).

Aspetti demografici. Questa caratteristica si è ritenuta soddisfatta adottando, in presenza di almeno il 15 per cento di popolazione agricola attiva rispetto alla popolazione attiva totale, due criteri alternativi e cioè:

una densità di popolazione inferiore ai 75 abitanti per chilometro quadrato;

un tasso di regressione della popolazione di almeno 0,8 per cento all'anno nel decennio 1961-1971.

c) *Zone limitate nelle quali ricorrono svantaggi specifici*, costituite da n. 104 comuni per una estensione territoriale pari ad ettari 345.764, a cui fa riscontro una superficie agricola coltivata o utilizzata (SAU) di ettari 196.607, tre quarti dei quali (ettari 157.805) coincidenti con aziende superiori ai tre ettari.

Le zone con *handicaps* specifici sono state individuate in alcune isole intorno alla Sicilia, nei promontori della penisola sorrentina e del monte Argentario, nelle isole d'Elba e della Capraia e nella regione del delta padano ed immediato retroterra, facendo ricorso, da un lato, all'esistenza di condizioni naturali di produzione sfavorevoli quali l'in-

stabilità della falda freatica, la salinità ambientale eccessiva e la presenza di terre periodicamente inondate e, dall'altro, agli svantaggi risultanti da vincoli dovuti a disposizioni legislative in materia di protezione dell'ambiente e di difesa costiera.

Le zone sopra descritte, così come proposto dal Governo italiano, sono state incluse nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate allegato alla direttiva numero 75/273/CEE, che riguarda specificamente l'Italia.

* * *

Negli ambiti territoriali, così delimitati, trovano applicazione le seguenti misure:

a) la concessione agli imprenditori, singoli od associati, che si impegnino a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio, di una indennità compensativa annua, il cui ammontare è fissato sia in rapporto alla gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano l'attività nell'azienda considerata sia in rapporto al volume di tale attività. L'importo non può essere superiore a 50 unità di conto (UC) per unità di bestiame adulto (UBA) o, se del caso, per ettaro;

b) l'adeguamento del regime di aiuti agli investimenti previsto dalla direttiva n. 72/159/CEE, concernente l'ammodernamento delle aziende agricole. Tale regime si applica, infatti, solo imperfettamente alle aziende situate nelle zone svantaggiate, a causa del legame necessario tra le attività agricole e quelle dipendenti dal turismo e dall'artigianato e della difficoltà di raggiungere al termine dell'ammodernamento l'obiettivo del reddito comparabile.

Un abbuono del tasso di interesse (o sovvenzione equivalente), la possibilità di ridurre l'onere sopportato dall'agricoltore al 2 per cento, nonchè un sistema particolarmente vantaggioso di aiuti all'ammodernamento dell'allevamento agevoleranno i prestiti per gli investimenti.

L'inclusione nel regime di incoraggiamento delle attività e degli investimenti di ca-

rattere turistico od artigianale, realizzati nell'ambito dell'azienda agricola, e l'inclusione dell'importo dell'indennità compensativa nel calcolo del reddito da lavoro da conseguire al termine del programma di sviluppo costituiscono altrettante misure atte a far raggiungere effettivamente il reddito comparabile;

c) la concessione di aiuti particolari che permetteranno di rafforzare, soprattutto nella zona di montagna, forme collettive per la sistemazione e l'attrezzatura dei pascoli e degli alpeggi e per la produzione foraggera, una volta tolti od allentati i freni esterni ed interni allo sviluppo delle aziende;

d) la concessione di un regime speciale di aiuti agli investimenti per le aziende che, anche modernizzandosi, non siano in grado di perseguire l'obiettivo del reddito comparabile, sia pure adeguato nel senso sopra indicato.

Dalla descrizione delle misure emergono chiaramente sia gli aspetti innovativi, sia quelli integrativi della direttiva n. 75/268/CEE, rispetto alle precedenti tre direttive comunitarie sulla riforma dell'agricoltura.

D'altra parte, la situazione delle zone svantaggiate è, nel suo complesso, tale da rendere aleatoria la prosecuzione a lungo termine dell'attività agricola; da qui la ricerca di un impegno verso una nuova politica di aiuti diretti al reddito, il cui importo rappresenta l'equivalente dello svantaggio naturale sopportato dagli agricoltori.

* * *

Per poter applicare il regime particolare di aiuti previsto nella direttiva n. 75/268/CEE, presupposto essenziale è che le zone oggetto di intervento siano dotate di infrastrutture sufficienti (acqua, elettricità, vie di accesso, eccetera). In carenza di tali infrastrutture, pertanto, il presupposto identifica un preciso obbligo comunitario al quale gli Stati membri devono far fronte con propri fondi di bilancio e con realizzazioni programmate a breve scadenza.

La soluzione del problema delle infrastrutture — collocandosi come momento condizionante dell'impegno comunitario e come esigenza di più ampia portata rispetto al Regolamento n. 724/75 del Consiglio del 18 marzo 1975 che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale — non può non essere posta in primissimo piano per le evidenti implicazioni socio-economiche e per l'entità del quadro finanziario.

* * *

Passando all'esame dei singoli articoli si rileva quanto segue.

L'articolo 1, definiti chiaramente la portata e gli obiettivi del disegno di legge, illustra il regime particolare di aiuti instaurato con il disegno di legge medesimo, che, per una piena e corretta applicazione, viene necessariamente collegato con la legge 9 maggio 1975, n. 153 (« Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura »).

L'articolo 2 precisa, in termini di rapporti Stato-Regioni, alcuni adempimenti di carattere procedurale, nel caso di accertata inattività degli organi regionali.

L'articolo 3 dispone che l'applicazione del regime di aiuti debba armonizzarsi, per le zone ricadenti in territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo delle comunità montane e per le restanti zone di montagna e svantaggiate con i programmi regionali d'intervento e piani zonal, richiamando all'uopo le disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 153 del 1975.

L'articolo 4 prevede l'obbligo che, in tutte le zone agricole svantaggiate, sia realizzato un adeguato contesto infrastrutturale per la applicazione del regime particolare di aiuti illustrato nell'articolo 1.

L'articolo 5, attraverso alcuni condizionamenti di fondo imposti agli imprenditori agricoli (obbligo di coltivare almeno tre ettari di superficie agricola utilizzata ed impegno a proseguire un'attività agricola conforme agli obiettivi del provvedimento per almeno un quinquennio) introduce l'istituto

dell'indennità compensativa che rappresenta lo strumento qualificante della direttiva numero 75/268/CEE.

Opportune precisazioni vengono fornite, nello stesso articolo sugli imprenditori agricoli associati allorchè si deve stabilire il limite minimo di tre ettari che dovrà risultare dal rapporto tra la superficie agricola coltivata o utilizzata ed il numero degli associati.

L'articolo 6 demanda alle Regioni la facoltà della determinazione della misura dell'indennità compensativa, da stabilire in funzione della gravità degli svantaggi permanenti che pregiudicano l'attività agricola, con riferimento all'unità di bestiame adulto (UBA) posseduto, ovvero, limitatamente alle zone di montagna determinate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva numero 75/268/CEE, con riferimento all'ettaro di superficie.

I limiti entro i quali le Regioni potranno esercitare le potestà normative e le loro facoltà decisionali — tenuto anche conto delle indicazioni che emergeranno nei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane, richiamati nell'articolo 3 — non possono comunque superare, per l'indennità compensativa, 50 unità di conto per unità di bestiame adulto (UBA) o per ettaro, con un minimo mai inferiore a 15 unità di conto per UBA o per ettaro allorchè si interviene nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE (zone di montagna).

Queste ultime zone vengono, inoltre, privilegiate per il calcolo delle UBA (inclusione delle vacche da latte) o per le produzioni diverse da quella bovina, ovina e caprina.

Già articoli 7, 8, 9 e 10 riguardano l'applicazione di misure speciali per le aziende in grado di svilupparsi.

In questo contesto la specifica normativa, opportunamente integrata e migliorata, si ricollega alle disposizioni già contenute nella direttiva n. 72/159/CEE e recepite con la legge 9 maggio 1975, n. 153.

In particolare si reputa opportuno sottolineare le disposizioni contenute nell'articolo 10, volte ad incoraggiare investimenti di carattere turistico od artigianale che, nei

territori classificati montani, rappresentano in molti casi il necessario completamento, in termini di reddito, della tradizionale attività agricolo-forestale. Ne sono valido esempio le iniziative note sotto il nome di « agriturismo » particolarmente incoraggiate e già attuate nelle regioni dell'arco alpino ed in talune zone dell'appennino centro-settentrionale.

L'articolo 11 disciplina la concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera nonché per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli o di alpeggi sfruttati in comune.

Per ricercare più ampie e complete possibilità di attuazione di questa norma, di rilevante importanza per le dirette implicazioni sul settore zootecnico, a fianco degli interventi che possono essere ammessi a beneficiare dei rimborsi comunitari si è ritenuto opportuno prevedere anche l'acquisto di terreni che all'atto pratico si dovesse rendere necessario per realizzare i predetti interventi.

L'articolo 12, in armonia con analoga facoltà accordata agli Stati membri dalla direttiva n. 75/268/CEE, pone le Regioni nella possibilità di concedere aiuti agli investimenti in aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile, fissato dall'articolo 4 della direttiva n. 72/159/CEE, con gli adeguamenti previsti dalla direttiva n. 75/268/CEE (possibilità di includere l'indennità compensativa nel reddito da lavoro, percentuale massima dei redditi provenienti dall'esercizio di attività non agricole elevata sino al 50 per cento, riduzione, per le sole zone di montagna, del reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola ad almeno il 70 per cento del reddito da lavoro comparabile per una unità lavorativa uomo).

L'articolo 13 richiama le modalità secondo le quali possono essere presentate agli organismi comunitari eventuali proposte di modifica ai limiti delle zone, fissati nell'allegato alla direttiva n. 75/273/CEE.

Gli articoli 14 e 15 riguardano le autorizzazioni di spesa per l'attuazione del presente disegno di legge durante il quinquennio 1976-1980.

In particolare sono stati previsti, complessivamente, 335 miliardi di lire, così ripartiti:

200 miliardi di lire per la concessione dell'indennità compensativa;

8,5 miliardi di lire per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui;

10 miliardi di lire per la concessione di contributi integrativi (con previsione di spesa fino al 1980 atteso lo stretto collegamento con l'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153);

20 miliardi di lire per la realizzazione delle infrastrutture;

96 miliardi di lire per la concessione di contributi agli investimenti collettivi;

0,5 miliardi di lire per gli oneri di carattere generale.

L'articolo 16 in armonia con l'impostazione generale del presente disegno di legge, prevede la ripartizione dei fondi dal CIPE alle Regioni, nell'intesa che gli stanziamenti stessi, come precisato all'ultimo comma dell'articolo 14, assumano carattere aggiuntivo rispetto a quelli disposti con altre leggi relative ai territori montani.

* * *

Questo disegno di legge, se per alcuni aspetti è collegato alla legge 9 maggio 1975, n. 153, per altri e più importanti motivi non può non ricollegarsi alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, che, dettando nuove norme per lo sviluppo della montagna, ha costituito la prima legge quadro di competenza regionale in materia di economia montana ed ha conferito un nuovo assetto istituzionale al territorio montano (52 per cento della superficie territoriale nazionale con oltre 9 milioni di abitanti) mediante la costituzione delle comunità montane.

A seguito delle leggi regionali che hanno suddiviso il territorio in zone omogenee si sono costituite, infatti, n. 322 comunità montane (mancano ancora le leggi di delimitazione delle zone omogenee in Sardegna e nella provincia autonoma di Bolzano per la costituzione delle rispettive comunità montane).

Come è noto, compito fondamentale della comunità montana è la programmazione e la

gestione del territorio attraverso piani di sviluppo economico-sociale e di assetto urbanistico, elaborati con la partecipazione dei comuni e delle forze sociali ed approvati e finanziati dalle Regioni.

In tema di finanziamenti è opportuno ricordare che, esauriti quelli disposti con la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, alle comunità montane sono stati assicurati ulteriori finanziamenti, per il triennio 1975-1977, con la legge 11 marzo 1975, n. 72.

Attraverso il piano di sviluppo la comunità montana controlla praticamente l'utilizzo delle risorse e quindi lo sviluppo economico e sociale del proprio territorio. Appare, pertanto, inevitabile che gli interventi per il settore agricolo vengano finalizzati allo sviluppo globale del territorio.

Poichè il territorio di intervento della direttiva n. 75/268/CEE è per oltre il 98 per cento territorio classificato montano ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è evidente che tutti gli interventi non potranno che armonizzarsi con il piano di sviluppo della comunità che rappresenta il punto di convergenza di tutti gli interventi pubblici e privati ai sensi dell'articolo 5 della legge medesima.

Alle Regioni spetta naturalmente il compito di impartire le opportune direttive per l'elaborazione dei piani che devono coordinarsi con il restante territorio nel quadro della programmazione regionale.

Alle Regioni stesse viene, infine, affidata l'adozione di norme procedurali per l'attuazione della legge; in forza di tali norme potranno essere individuate nelle comunità montane i naturali enti strumentali.

Allo scopo di dare sollecita e concreta attuazione alle direttive comunitarie riguardanti la riforma dell'agricoltura, già recepite con la legge 9 maggio 1975, n. 153, si rende ora necessaria l'approvazione del presente disegno di legge volto a recepire la quarta direttiva sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, ponendo così le Regioni nelle condizioni di adottare, in un unico contesto, le norme procedurali per la conseguente applicazione di tutte le direttive comunitarie concernenti la ristrutturazione agricola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La presente legge, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, istituisce un regime di aiuti allo scopo di preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane ed in talune zone svantaggiate, comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975.

Il regime di aiuti previsto dalla presente legge comprende le seguenti misure:

a) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua determinata entro i limiti ed alle condizioni stabiliti nei successivi articoli 5 e 6;

b) concessione delle provvidenze previste dal titolo III della legge 9 maggio 1975, n. 153, agli imprenditori agricoli che presentano il piano di sviluppo di cui all'articolo 14 della stessa legge a condizioni di maggior favore secondo quanto stabilito al successivo articolo 10;

c) concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonchè per la produzione zootecnica, alle condizioni di cui al successivo articolo 11;

d) concessione di aiuti agli investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile di lavoro alle condizioni di cui al successivo articolo 12.

Le Regioni a statuto ordinario ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e le Regioni a statuto speciale, ivi comprese le province autonome di Trento e Bolzano, a norma dei rispettivi statuti, disciplinano entro sei mesi con proprie leggi ed attuano il regime di aiuti previsto dalla presente

legge, in conformità alle norme della stessa e con l'osservanza di quanto previsto ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 5, 28 e 62 della predetta legge.

Art. 2.

In caso di accertata inattività degli organi regionali nello svolgimento delle funzioni amministrative in attuazione della direttiva n. 75/268/CEE che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la Regione interessata, ha facoltà di prescrivere un congruo termine alla Regione per provvedere e di adottare, trascorso inutilmente il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale, proponendo ove occorra le opportune variazioni di bilancio.

Art. 3.

Nelle zone che ricadono nei territori classificati montani, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, l'applicazione delle misure previste dal predetto regime di aiuti deve armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane di cui agli articoli 2, 5 e 7 della citata legge e alle relative leggi regionali di applicazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19 della predetta legge n. 1102.

Nelle zone che non ricadono nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 4.

Qualora le zone di cui al precedente articolo 1 non siano dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle

aziende, di elettricità e di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, la loro realizzazione dovrà essere prevista nei programmi di stralcio di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ovvero nei programmi regionali di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che dovranno tenere anche conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 724/75 del Consiglio delle Comunità europee del 18 marzo 1975.

Annualmente le Regioni trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione indicante le opere attuate ai sensi e per le finalità di cui al precedente comma, nonchè gli impegni finanziari assunti per ogni zona interessata.

Art. 5.

Ai proprietari conduttori diretti, agli affittuari, ai coloni, ai mezzadri, ai compartecipanti ed in genere agli imprenditori agricoli che coltivano un fondo in base a titolo legale e che si impegnano a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio secondo gli obiettivi indicati nel precedente articolo 1 è concessa una indennità compensativa intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone di cui al medesimo articolo 1.

L'indennità compensativa può essere erogata solo se la superficie coltivata dai soggetti di cui al comma precedente non è inferiore ai tre ettari. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto tra la superficie agricola coltivata ed il numero dei soci che prestino anche attività lavorativa nell'azienda.

Art. 6.

Le Regioni, nei limiti indicati nel precedente articolo 5 e nei successivi commi del presente articolo nonchè con l'osservanza di quanto previsto nel precedente articolo 3, stabiliscono le condizioni di ammissibilità e le misure dell'indennità compensativa per le

zone di cui al primo comma dell'articolo 1, in relazione ai diversi svantaggi delle aree interessate ed ai diversi tipi di coltura e di allevamento.

Nel caso di allevamento di bovini, ovini e caprini l'indennità verrà commisurata al numero delle unità di bestiame adulto (UBA) allevate durante l'anno, fino ad un massimo di 50 unità di conto per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 50 unità di conto per ettaro di superficie foraggera dell'azienda. Per la determinazione delle UBA si osserva quanto previsto nella tabella allegata alla presente legge.

Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, nella determinazione delle UBA potranno essere incluse le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione e, nelle zone definite all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva stessa, le vacche da latte la cui produzione rappresenta oltre il 30 per cento della produzione dell'azienda; in questo secondo caso l'indennità non potrà eccedere l'80 per cento dell'importo unitario dell'indennità concessa alle altre UBA della zona e per un numero di vacche da latte non superiore alle dieci unità.

Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva n. 75/268/CEE, quando si tratta di produzioni diverse da quelle previste dal precedente secondo comma, l'indennità verrà commisurata, fino ad un massimo di 50 unità di conto per ettaro, alla superficie agricola coltivata al netto di quella destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento nonchè alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le 50 are per azienda.

Nelle zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, l'indennità compensativa non potrà, comunque, risultare inferiore a 15 unità di conto per UBA o per ettaro.

Salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari, l'importo totale per impresa dell'indennità concessa non può superare quello corrispondente alle 50 UBA nella misura massima stabilita per zona da ciascuna Regione.

Le Regioni possono prevedere l'esonero dall'impegno a proseguire la coltivazione dei

fondi, di cui al primo comma del precedente articolo 5, nei casi di cessazione dell'attività agricola per le finalità e con gli effetti di cui al titolo IV, sezione I, della legge 9 maggio 1975, n. 153, nonchè nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblica utilità.

Art. 7.

Nelle zone contemplate nella presente legge, le Regioni applicano il regime di aiuti previsto dal titolo III della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche specificate nei successivi articoli 8, 9 e 10.

Art. 8.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153, si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Per i soci delle cooperative e delle associazioni di imprenditori di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, tale valore minimo è stabilito nella misura di un terzo del tempo di lavoro e di un terzo del reddito di lavoro complessivo, valutati tenendo conto sia dell'attività aziendale che di quella associata.

Art. 9.

La durata del piano di sviluppo di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non deve essere superiore ai nove anni.

Nel reddito da lavoro, calcolato ai fini della valutazione del piano di sviluppo, può essere incluso l'importo dell'indennità compensativa di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennità deve essere computata anche ai fini del calcolo del reddito da lavoro sul quale si accerta il verificarsi della condizione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Sempre ai fini del calcolo del reddito da lavoro di cui al precedente comma, l'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra agricole, di cui al settimo comma dell'articolo 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153, può essere elevata al 50 per cento del reddito complessivo, purchè il reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda agricola sia almeno pari al reddito comparabile per una unità lavorativa uomo (ULU), definito secondo gli elementi di valutazione stabiliti nel medesimo articolo 17. Per le zone definite all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda agricola è abbassato al 70 per cento del reddito comparabile per una ULU.

Art. 10.

Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui ai precedenti articoli 8 e 9, possono beneficiare delle provvidenze previste nell'articolo 15 della citata legge con le seguenti condizioni di maggiore favore:

a) il concorso nel pagamento degli interessi è fissato nella misura stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi con la maggiorazione di un punto, per la durata prevista dal secondo comma dello stesso articolo 18; in ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento;

b) il limite di fidejussione, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, viene elevato all'80 per cento dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, fermo restando il trattamento particolare previsto nei commi terzo e quarto dello stesso articolo 20 per le cooperative agricole e le altre forme associative nonchè per gli affittuari, mezzadri e coloni.

Nelle zone considerate dalla presente legge e per le quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle comunità montane di

cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ove esistano, o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153, prevedano specifici interventi per la promozione dell'attività turistica e la salvaguardia o lo sviluppo di attività artigianali, le provvidenze previste nell'articolo 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10.000 unità di conto per azienda.

Per le aziende che dispongono di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera il contributo integrativo di cui all'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è elevato a lire 37.000 per ettaro il primo anno, a lire 24.865 per ettaro il secondo anno, e a lire 12.500 per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare lire 1.875.000, il primo anno, lire 1.250.000, il secondo anno, e lire 625.000 il terzo anno. Tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali o di cooperative di conduzione.

La concessione dei benefici di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità di accordare le altre provvidenze previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, e non espressamente richiamate dal presente articolo.

Art. 11.

Le Regioni possono concedere aiuti per investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera, nonché la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

Beneficiari degli aiuti medesimi possono essere le associazioni di operatori agricoli con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico, nonché i comuni, le comunità montane, le università agrarie, le comunioni familiari ed altri organismi ed enti a questi assimilabili.

L'aiuto potrà riguardare:

a) le azioni per incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue o di fertirrigazione;

b) la esecuzione di opere per la costruzione o il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonché per i ricoveri del bestiame;

c) l'acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

d) la costituzione, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, nonché l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese le recinzioni;

e) la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale, a servizio delle aziende con indirizzo foraggero-zootecnico;

f) l'acquisto di terreni da parte di province, comuni, comunità montane e cooperative di allevatori, se necessario, per l'attuazione degli interventi elencati nelle lettere precedenti, con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate nonché l'acquisizione, a norma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente non può eccedere il quadruplo della partecipazione massima della CEE fissata in 20.000 unità di conto per singolo investimento collettivo e in 100 unità di conto per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

L'aiuto in forma creditizia o in forma contributiva o congiuntamente non potrà superare il 75 per cento della spesa ammissibile.

I mutui a tasso agevolato possono essere concessi applicando le disposizioni più favorevoli contenute nel precedente articolo 10, primo comma, lettera a).

I premi di orientamento previsti dall'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono essere estesi alle iniziative previste dal presente articolo nei limiti e con gli importi indicati nel precedente articolo 10.

In conformità a quanto disposto nei precedenti commi, le Regioni determineranno le modalità e le misure degli aiuti per ogni tipo di intervento in relazione agli obiettivi indicati nei programmi di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 12.

Le Regioni possono concedere aiuti agli investimenti alle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile, di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, adeguato ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, purchè a condizioni non più favorevoli di quelle previste, nelle zone diverse da quelle considerate dalla presente legge, dal titolo III, sezione I, della predetta legge numero 153.

Art. 13.

Per le modifiche ai limiti delle zone comprese nell'elenco comunitario di cui all'articolo 1 della presente legge, le Regioni potranno formulare motivate proposte al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di competenza.

Art. 14.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) lire 2 miliardi per l'esercizio 1976 e lire 4,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977, 1978, 1979 e 1980 per la concessione di contributi per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 4;

b) lire 13 miliardi per l'esercizio 1976, lire 37 miliardi per l'esercizio 1977 e lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1978,

1979 e 1980 per la concessione dell'indennità compensativa di cui agli articoli 5 e 6;

c) un limite di impegno di lire 500 milioni per l'esercizio 1976, di lire 1 miliardo per l'esercizio 1977, di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978 e di lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 per la concessione delle condizioni di maggior favore nel concorso al pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 10, lettera a);

d) lire 3 miliardi per l'esercizio 1976, lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, lire 1,5 miliardi per l'esercizio 1979 e lire 500 milioni per l'esercizio 1980 per la concessione dei contributi integrativi di cui al terzo comma dell'articolo 10;

e) lire 1,4 miliardi per l'esercizio 1976, lire 20,4 miliardi per l'esercizio 1977, lire 24,4 miliardi per l'esercizio 1978 e lire 24,9 miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 11.

Le spese come sopra autorizzate hanno, per i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, carattere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti disposti con altre leggi.

Art. 15.

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976 si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalità che

saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

I fondi di cui all'articolo 14 della presente legge sono ripartiti fra le Regioni con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta Commissione interregionale, sulla base dei risultati e delle esperienze acquisiti nei diversi settori di attività.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato negli anni dal 1977 al 1980 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi.

ALLEGATO

Tabella di conversione di bovini, ovini, caprini in Unità Bestiame Adulto (UBA)

Tori, vacche e altri bovini di più di due anni	1,0	UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6	UBA
Pecore	0,15	UBA
Capre	0,15	UBA

I coefficienti relativi alle pecore e alle capre sono applicabili agli importi massimo e minimo per UBA definiti dall'articolo 6 della presente legge.